

L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 (1).
Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 +Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 13 gennaio 1994, n. 4-bis.
(2) Vedi il Reg. 3 maggio 1996, n. 3 e il Reg. 15 luglio 1996, n. 4, l'art. 10, L.R. 26 giugno 2001, n. 27 e la Delib.C.R. 13 luglio 2001, n. 144 che ha approvato il piano faunistico-venatorio regionale 2001-2005.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86 realizzano altresì l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 79, n. 85/411 del 5 luglio 85 e n. 91/244 del 6 marzo 91.

3. L'esercizio dell'attività venatoria si svolge entro i limiti e nel rispetto degli obblighi posti dalla presente legge ai fini della conservazione della fauna selvatica.

4. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto, le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate tramite appositi piani.

5. I piani faunistici di cui al successivo art. 8 devono essere compatibili con le altre iniziative inerenti la tutela ambientale e la gestione del territorio, in particolare, con gli strumenti urbanistici, con i piani relativi, all'agricoltura, con il P.R.S. e con la L.R. 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni.

Art. 2 Principi generali.

1. La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione, di cui alla L.R. 4 settembre 1976, n.

64. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, h di norma utilizzato per l'istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.).

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico-venatorio, che favoriscano il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare ed incrementare tutte le popolazioni di mammiferi e di uccelli presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale.

3. La Regione, per la realizzazione degli scopi definiti dalla presente legge, si avvale del supporto scientifico delle Università toscane, nonchè di Istituti scientifici e organismi di studio, definendo i relativi, rapporti attraverso specifiche convenzioni.

TITOLO II

Ripartizione delle competenze

Art. 3

Attribuzioni delle competenze.

1. La Regione, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale e in attuazione dei princìpi di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 3 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, determina, con la presente legge, l'organizzazione delle funzioni amministrative della materia +caccia; di cui all'art. 117 della Costituzione.

A tal fine provvede:

- a) alla individuazione delle funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario;
- b) alla individuazione degli interessi provinciali e/o comunali;
- c) alla attribuzione delle funzioni amministrative alle Province.

Art. 4

Funzioni regionali.

1. Nella materia di cui all'art. 3, ai sensi dell'art. 3, 10 e 20

comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono individuate le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario sul territorio regionale:

- funzione di indirizzo
- funzione di coordinamento
- funzione di controllo
- programmazione regionale.

2. La funzione di indirizzo h attuata dalla Regione mediante l'adozione degli indirizzi regionali di programmazione di cui al successivo art. 7 in cui sono contenuti i riferimenti generali della programmazione faunistico-venatoria.

3. La funzione di coordinamento h svolta mediante la realizzazione del piano regionale di cui al successivo art. 9 quale momento di effettiva cooperazione tra la Regione e le Province.

4. La funzione di controllo h realizzata mediante la verifica della rispondenza dei piani provinciali agli indirizzi regionali. Nel caso di mancata presentazione del piano provinciale la Giunta regionale provvede, decorso un termine di 30 giorni, a predisporre il piano stesso e a trasmetterlo al Consiglio regionale.

5. La programmazione regionale realizza, attraverso il piano di cui al successivo art. 9, il coordinamento dei piani provinciali determinando l'effettivo atto di riferimento generale e particolare sia per le Province sia per la stessa Regione.

Art. 5

Funzioni provinciali.

1. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 3, 20 comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono attribuite alle Province, le funzioni amministrative diverse da quelle di cui al precedente articolo, ivi compresa la vigilanza e il controllo delle relative attività, nonchè l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Le Province, ai sensi dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 possono delegare alle Comunità Montane singole funzioni amministrative.

3. Le Province, sentiti i Comuni, attraverso la realizzazione del piano provinciale, evidenziano le particolari caratterizzazioni di ordine qualitativo e quantitativo che gli istituti con indirizzo faunistico o faunistico-venatorio, ovvero con altra destinazione del territorio, devono avere. Tali caratterizzazioni, se conformi agli indirizzi regionali, risultano vincolanti anche per la stessa Regione.

TITOLO III

Programmazione

Art. 6

Finalità programmatiche.

1. La Regione e le Province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria su tutto il territorio agro-silvo-pastorale.

2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Art. 7

Indirizzi regionali.

(giurisprudenza)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché degli atti della programmazione territoriale ed ambientale, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto dei criteri orientativi della programmazione di cui all'art. 10, commi 10 e 11 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, adotta gli indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria in conformità con l'art. 7 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26.

2. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico venatori provinciali in modo da garantirne l'omogeneità. Gli indirizzi regionali concernono inoltre:

a) l'istituzione delle oasi di protezione nonché l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, sulla base delle indicazioni dell'I.N.F.S. con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;

b) l'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;

c) l'istituzione di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo - venatorie con riferimento alle modalità di costituzione e gestione, nonché i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

e) i criteri per l'individuazione delle aree di cui al successivo

art. 24 per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare degli stessi anche su fauna selvatica naturale nonchè i criteri relativi alla loro gestione;

f) i criteri per l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli spostamenti fissi;

g) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all'art. 10, comma 7, della

legge n. 157 del 1992 e all'art. 8, 20 comma della presente legge, nonchè i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia;

h) i criteri per l'identificazione delle aree nelle quali la presenza del cinghiale h compatibile con lo svolgimento delle attività agricole.

3. Le zone di cui al precedente comma lett. a), b), c) fanno parte del territorio destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 157 del 1992.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale provinciale h destinato a protezione della fauna selvatica per una quota, individuata dalla Provincia stessa, non inferiore al 20% e non superiore al 30%. In dette percentuali sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre leggi e disposizione, sia vietata l'attività venatoria.

5. Gli indirizzi di cui ai precedenti commi, predisposti dalla Giunta regionale, sono approvati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Piani faunistico-venatori provinciali.

1. Le Province, in attuazione degli indirizzi di cui al precedente articolo 7, nel rispetto degli atti della programmazione territoriale ed ambientale, nazionali, regionali e locali, sentiti i Comuni e le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, predispongono i propri piani faunistico-venatori.

2. I piani provinciali sono articolati per comprensori omogenei nei quali h realizzata la destinazione differenziata del territorio.

3. A tal fine le Province, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 7, procedono:

a) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle zone di ripopolamento e cattura, di cui all'art. 16;

b) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui all'art. 18, delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art.

20, comprese le possibili trasformazioni di queste in aziende agriturismo-venatorie ai sensi dell'art.

63, nonché delle aziende agri turistico-venatorie di cui all'art. 21;

c) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri pubblici di riproduzione della

fauna selvatica allo stato naturale, ai sensi dell'art. 17;

d) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di protezione previsti dalla

legge n. 157 del 1992, con riguardo, oltre che alle oasi di protezione di cui all'art. 15, anche alle zone

di protezione lungo le rotte dell'avifauna, di cui all'art. 14;

e) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree protette ai sensi della

normativa vigente in materia;

f) all'individuazione delle aree e dei periodi per

l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani

di cui all'art. 24.

4. I piani faunistico-venatori provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti

territoriali di caccia ricadenti nella circoscrizione

territoriale di competenza, nonché l'identificazione

delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

5. Le Province predispongono annualmente piani di immissione di fauna selvatica ai fini del

ripopolamento del territorio agro-silvo-pastorale.

6. I piani faunistico-venatori contengono altresì:

a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi

rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle

produzioni agricole e alle opere approntate su

fondi ricompresi nelle oasi e nelle zone di protezione nonché

nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi

rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e

all'incremento della fauna selvatica, ai sensi del successivo art. 46.

7. Il piano provinciale pur contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura

della caccia ai sensi dell'art. 18, 20 comma della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 30 della presente

legge.

8. Entro 60 giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'art. 7, le Province

trasmettono alla Giunta regionale i Piani di cui al presente articolo.

Art. 9

Piano faunistico-venatorio regionale.

(giurisprudenza)

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, 100 comma della legge n. 157 del 1992,

attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il

coordinamento dei piani faunistico venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 7.

2. A tal fine, la Giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico-venatori delle Province ai criteri dettati negli indirizzi di cui all'art. 7, invita la Provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di 30 giorni, scaduto il quale provvede direttamente all'adeguamento.

3. Il piano faunistico - venatorio regionale h approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

4. La Regione, nel piano di cui al presente articolo:

a) assicura la destinazione di una quota del territorio agro-silvo-pastorale provinciale non inferiore al 20% e non superiore al 30% a protezione della fauna selvatica;

b) garantisce che la percentuale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destina ad aziende faunistico-venatorie, ad aziende agrituristico - venatorie ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente il 15%;

c) ripartisce, sentite le Province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). Il piano faunistico venatorio regionale pur definire, per A.T.C. appartenenti a comprensori omogenei contigui di Province diverse, forme di gestione unitaria;

d) garantisce l'omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento nonchè per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli od associati.

e) individua le destinazioni delle aree sulle quali non sia stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell'art. 15, 70 comma della presente legge.

5. Qualora si presenti la necessità di procedere all'individuazione di ambiti interessanti due o più Province contigue anche appartenenti a regioni confinanti, ai sensi del 20 comma, art. 14 della legge n. 157 del 1992, il Consiglio regionale provvede con apposita deliberazione, previa intesa con gli Enti interessati.

6. In sede di prima attuazione della L. n. 157/1992, il piano faunistico-venatorio regionale h approvato entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e, in ogni caso, entro il termine stabilito dal Decreto ministeriale del 12 agosto 1992.

7. Qualora, entro il termine fissato dall'art. 8, 80 comma, della

presente legge, le Province, non abbiano provveduto agli adempimenti di competenza, la Giunta regionale assegna un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo.

8. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale. Prima della scadenza del terzo anno, le Province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico-venatori, utili a migliorare i contenuti del piano regionale.

9. Entro 60 giorni dalla scadenza del piano di cui al presente articolo la Regione provvede alla predisposizione del nuovo piano o ad apportare eventuali modifiche a quello in corso, con le stesse modalità prescritte per l'approvazione.

Art. 10

Strumenti di programmazione.

1. Ai fini del finanziamento regionale, le Province, entro il 30 aprile di ogni anno, presentano alla Giunta Regionale il programma annuale di gestione provinciale, che comprende:

- a) gli interventi per l'attuazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 9;
- b) gli interventi diretti alla valorizzazione, tutela e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente, di cui all'art. 48;
- c) gli interventi di gestione propri del piano provinciale, compresi quelli per i miglioramenti ambientali di cui all'art. 46.

2. La Giunta regionale approva i programmi annuali presentati dalle Province e assegna contestualmente i relativi finanziamenti secondo i criteri di cui all'art. 50. La Giunta regionale rinvia alle Province i programmi annuali quando prevedano scelte in contrasto con gli indirizzi definiti dal piano faunistico venatorio regionale, concedendo 30 gg. di tempo per il loro adeguamento.

3. Le Province presentano, unitamente al programma annuale di cui al 10 comma, una relazione tecnica sull'attività svolta, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori omogenei, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.

4. Le Province accedono ai finanziamenti previsti dall'art. 50 solo previa presentazione dei programmi annuali di cui al 10 comma.

5. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché al fine di favorire la gestione integrata del piano faunistico-venatorio regionale, le Province e la Regione possono promuovere apposite

conferenze di programmazione, da svolgersi nei termini e con le modalità previste dall'art. 16 della L.R. n. 26 del 1992.

6. Per una valutazione complessiva sull'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, dandone comunicazione al Consiglio, organizza annualmente una conferenza con le organizzazioni professionali ed agricole e le associazioni ambientaliste e venatorie.

TITOLO IV

Destinazioni del territorio

Art. 11

Ambiti territoriali di caccia.

1. Negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), di cui all'art. 9, l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata, in attuazione del principio di cui all'art. 14, 10 comma della legge n. 157 del 1992.

2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni subprovinciali.

3. La gestione degli ambiti territoriali di caccia h affidata ad appositi Comitati i cui compiti rivestono una valenza pubblica per la rilevanza dei fini perseguiti nell'ambito della programmazione delle attivit` faunistico-venatorie previste dalla legge 157 del 1992, e definite dal piano faunistico venatorio regionale.

Art. 12

Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

1. Il comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia h composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio.

Il 20 per cento dei componenti h costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.

2. I componenti del comitato di gestione di cui al comma precedente sono nominati con deliberazione provinciale.

3. Le modalità di prima costituzione del comitato di gestione, la durata in carica dei suoi componenti nonchè le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi sono dettati con

apposito regolamento regionale. I comitati di gestione degli A.T.C. di cui all'art. 9, 50 comma della presente legge, sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, intesa con gli enti interessati.

4. Il regolamento regionale di cui al comma precedente determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ambito territoriale di caccia che non pur in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito dall'art. 14, 30 comma della legge n. 157 del 1992. Il regolamento determina inoltre i criteri di ammissione dei cacciatori non residenti.

5. Il regolamento regionale detta, altresì, le norme per la regolamentazione degli accessi, sulla base del disposto di cui all'art. 14, 50 comma della legge n. 157 del 1992.

Art. 13

Compiti dei comitati di gestione degli A.T.C.

1. Nel rispetto del regolamento regionale e su domanda dei cacciatori, i comitati di gestione degli A.T.C. deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza.

2. H facoltà dei comitati di gestione ammettere, nei rispettivi, territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale, con delibera motivata che dia atto dell'avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 14, 80 comma della legge n. 157 del 1992.

3. L'ammissione dei cacciatori ai sensi del comma precedente h deliberata dal comitato di gestione sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) residenza nella Provincia in cui ricade l'A.T.C.;
- b) provenienza da comprensori con indice di densità venatoria superiore a quello medio regionale;
- c) data di presentazione della domanda.

4. I comitati di gestione degli A.T.C. promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica relativamente al territorio di loro competenza. A tal fine essi predispongono programmi di intervento adeguati, nonchè di indagini ed azioni inerenti:

- le presenze faunistiche e i prelievi venatori;
- i censimenti faunistici;
- la tutela della fauna selvatica;
- l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
- la difesa delle colture;
- la promozione di eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.

5. Ai fini dell'attuazione dei programmi di svolgimento delle attività disciplinate dal presente

articolo, i comitati possono proporre l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. Tali zone sono escluse dalla quota di territorio di cui al precedente art. 9, 40 comma, lett. a).

6. I comitati provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza, in relazione al perseguimento degli scopi di cui all'art. 14, comma 11, lett. a), b), c) della L. n. 157/1992.

7. I comitati provvedono, inoltre, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

8. I comitati, per il raggiungimento delle finalità programmate, organizzano, inoltre, forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento di un contributo annuo determinato dai comitati nella misura massima di lire 100.000, da effettuarsi su conto corrente intestato al comitato stesso.

9. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun comitato di gestione predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento. La Provincia provvede a finanziare i predetti progetti finalizzati ai sensi dell'art. 50, 10 comma, lett. d).

10. La Provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 14

Zone di protezione.

1. La Provincia, in attuazione degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7, provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'IN.F.S.

2. La Provincia, nelle zone di protezione di cui al comma precedente, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.

3. La Giunta regionale, qualora la Provincia non adempia a quanto disposto dal primo comma, previa assegnazione di un termine di 30 giorni per l'adempimento, provvede direttamente.

4. La Provincia trasmette periodicamente, ed almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli obblighi nascenti dal

presente articolo, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi discendenti, per la Regione, dall'art. 1, commi 6 e 7 della legge n. 157 del 1992.

5. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della presente legge, recanti la scritta +Zone di protezione - Divieto di caccia;.

Art. 15

Oasi di protezione.

1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla Provincia, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 9.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sorta delle specie migratorie.

3. Le Province gestiscono le oasi di protezione. Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. Le priorità per la realizzazione degli interventi h affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d'intesa con la Comunità montana e/o i comuni interessati.

4. Nelle oasi di protezione l'attività venatoria h vietata, così come ogni forma di disturbo o di nocimento alla fauna selvatica.

5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 26 della presente legge, che recano la scritta +Oasi di protezione - divieto di caccia;. La segnaletica di cui sopra h integrata dall'indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi.

6. La Provincia determina il perimetro delle aree da vincolare per gli scopi di cui ai precedenti commi 1 e 2 con apposita deliberazione che deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

7. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, l'oasi di protezione non pur essere istituita. Nelle relative aree la Provincia provvede in attuazione delle indicazioni di cui all'art. 9, 40 comma, lett. e).

8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione pur procedere alla costituzione coattiva di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, sentiti i Comuni o le Comunità Montane interessati

Art. 16

Zone di ripopolamento e cattura.

1. Le Province istituiscono, in attuazione del piano faunistico - venatorio, zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione e il suo irradiazione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 del precedente art. 15, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al primo comma e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.

3. La Provincia costituisce per ogni zona di ripopolamento e cattura una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell'ATC in cui essa ricade.

4. La Provincia, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, utilizza in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi. In assenza di tali forme la gestione viene svolta dalle commissioni di cui al comma precedente.

5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della presente legge recanti la scritta +Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia;.

6. Nel caso di gestione diretta della struttura la commissione trasmette annualmente alla Provincia il bilancio consuntivo, corredato da una relazione tecnico - economica relativa alla gestione ed al numero dei capi catturati.

7. La Provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli eventuali atti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 17

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

1. Le Province, in attuazione del piano faunistico - venatorio istituiscono centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone.
2. I centri pubblici sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.
3. I centri pubblici sono istituiti su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli Enti territoriali. La gestione h affidata agli Enti stessi, che la effettuano nelle forme di cui al capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142.
4. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della presente legge, recanti la scritta +Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia;.
5. Le Province comunicano tempestivamente alla Giunta regionale l'avvenuta istituzione di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale indicandone le caratteristiche e le capacità produttive.

Art. 18

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

1. I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere alla Provincia competente la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
2. La Provincia rilascia le autorizzazioni relative alla istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri prefissati degli indirizzi regionali di cui all'art. 7 della presente legge.
3. La superficie complessiva dei centri privati non pur superare l'1% della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo di capi appartenente a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il centro h tenuto a produrre annualmente.
4. Nei centri privati l'esercizio dell'attività venatoria h vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26, recanti la scritta +Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia;.
5. Il titolare della autorizzazione di centro privato non pur vantare alcuna pretesa al risarcimento dei danni arrecati alle colture dalle specie selvatiche prodotte all'interno del centro stesso, e di quelli eventualmente arrecati in terreni ad esso limitrofi in suo possesso.

6. La Provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la Provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.

7. Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo h consentito al titolare dell'impresa agricola, ai dipendenti nonchè alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

8. L'istituzione dei centri privati h soggetta a tassa di rilascio e a tassa annuale ai sensi del successivo art. 49.

Art. 19

Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica.

1. La autorizzazione di centro privato di riproduzione della fauna selvatica h revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui all'articolo 18 della presente legge, nonchè alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.

2. In particolare la revoca h disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:

a) non rispetti il diritto di prelazione della Provincia;
b) eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.

3. La Provincia, prima di procedere alla revoca della autorizzazione, pur assegnare all'interessato un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

Art. 20

Aziende faunistico-venatorie.

1. Su richiesta dei soggetti interessati, la Provincia, sentito l'I.N.F.S., pur autorizzare, regolamentandola, entro i limiti prefissati dal proprio Piano faunistico-venatorio, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente art. 7, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie.

2. L'istituzione delle aziende di cui al primo comma h finalizzata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiamento nel territorio circostante.

3. Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento prevalente alla grossa fauna europea (capriolo, cervo, daino, muflone), alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonchè alla tipica fauna regionale (coturnice, lepre, pernice rossa,

starna e fagiano).

4. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie h soggetta per il primo anno a tassa di rilascio e per gli anni successivi a tassa annuale di concessione regionale ai sensi del successivo art. 49.

5. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta +Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati;

6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli art. 18, 20 e 21 della presente legge pur

raggiungere il 15% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia. Le aziende faunistico

venatorie non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500.

Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori gi` costituiti.

7. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di 400

ettari accorpati. Le Province, per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie,

possono ridurre, fino ad un massimo del 5% la superficie minima di cui sopra.

8. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia h consentita nelle giornate indicate dal calendario

venatorio, secondo piani di assestamento e di abbattimento preventivamente concordati ed approvati

dalla Provincia, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

9. Nelle aziende faunistico-venatorie non h consentito immettere o liberare fauna selvatica

posteriormente alla data del 31 agosto.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda faunistico-venatoria h subordinato alla presentazione

di programmi di conservazione e di ripristino ambientale predisposti con le modalità ed ai sensi dei

criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7, che la Provincia approva al fine di garantire

l'obiettivo naturalistico e faunistico ai sensi del secondo comma del presente articolo.

11. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie h affidata alle guardie a disposizione

dell'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art. 51 della presente legge.

Art. 21

Aziende agrituristico-venatorie.

1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito l'I.N.F.S. la Provincia pur autorizzare,

regolamentandola, entro i limiti prefissati dal proprio piano faunistico-venatorio, nel rispetto degli

indirizzi regionali di cui al precedente art. 7, l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie, ai fini di impresa agricola.

2. Le aziende agriturismo-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

3. Le aziende agriturismo-venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico-venatori già costituiti.

4. La superficie minima per il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo-venatoria h di 200 ettari. Le Province, per una migliore perimetrazione delle aziende agriturismo-venatorie, possono ridurre fino ad un massimo del 5% la superficie minima di cui sopra.

5. L'istituzione di aziende agriturismo-venatorie h soggetta, per il primo anno a tassa di rilascio, e per gli anni successivi a tassa annuale di concessione regionale ai sensi del successivo art. 49.

6. Le aziende agriturismo-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta +Azienda agriturismo-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati;

7. Nelle aziende agriturismo-venatorie h consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

8. Ai sensi dell'art. 16, 20 comma della legge n. 157 del 1992 le aziende agriturismo-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dichiarate marginali ai sensi di provvedimenti comunitari.

9. La vigilanza venatoria nelle aziende agriturismo-venatorie h affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art. 51 della presente legge.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo-venatoria h subordinato alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione predisposti con le modalità e con i criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7, che la Provincia approva.

11. Non pur essere autorizzata la costituzione di aziende agriturismo-venatorie nelle zone umide

e vallive.

12. L'attività venatoria h connessa alle attività agricole di coltivazione del fondo di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalit  caratterizza l'esercizio dell'agriturismo. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni e dagli indirizzi regionali di cui all'art. 7 Si applica la L.R. 3 giugno 1987, n. 36 e successive modificazioni.

Art. 22

Revoca di azienda faunistico venatoria e di azienda agrituristico-venatoria.

1. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria h revocata dalla Provincia quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la Provincia, avuto riguardo alle circostanze del fatto, pur sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attivit  venatoria.

2. Trascorsi 30 giorni dal provvedimento di revoca, la Provincia pur, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico-venatoria o dall'azienda agrituristico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

3. Il prelievo di fauna selvatica pur essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.

Art. 23

Aree contigue a parchi naturali e regionali.

1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, 20 comma, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.

3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del 10 comma del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo h affidata al comitato di gestione dell'A.T.C. in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del Parco.

Art. 24

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

1. La Provincia, sentiti i Comuni interessati, pur affidare, su richiesta, la gestione di aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio ai sensi del precedente art. 9, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero imprenditori agricoli singoli o associati. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agriturismo-venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.
2. La Provincia approva il regolamento di gestione delle aree, tenuto conto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7.
3. Le aree di cui al presente articolo devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria.
4. L'emanazione del provvedimento di cui al 10 comma del presente articolo è condizionata al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.
5. L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati.
6. La superficie complessiva di territorio agro - silvo-pastorale di ciascuna Provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2% di cui lo 0,5% può essere destinato ad aree in cui è consentito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno delle aziende agriturismo - venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma.
7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Qualora sia previsto l'abbattimento, a questo fine può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale.
8. I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta +Area addestramento cani; devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'art. 26 della presente legge.
9. L'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 25

Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata.

1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o

altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3.

2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere notificata al Comune. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla Provincia nel cui territorio ricadono.

3. I proprietari o i conduttori dei fondi cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scritta +Fondo chiuso; nei modi previsti dall'art. 26 della presente legge.

4. In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, le Province possono effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedere alle catture della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

5. Nell'eventualità della riapertura del fondo, il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione alla provincia affinché sia possibile catturare la fauna selvatica ivi esistente ai fini del ripopolamento.

6. La superficie dei fondi di ampiezza superiore a 3 ettari entra a far parte della quota di territorio agro-silvo - pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 9 comma 4 lettera a).

7. Il conduttore o il proprietario che a norma dell'art. 15, 30 comma, della legge n. 157 del 1992, intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare al Presidente della Provincia richiesta motivata entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

8. Il Presidente della Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della stessa sulla base dei criteri definiti negli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7 comma 2 lettera g).

9) La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia di cui al precedente comma entra a far parte della quota del territorio agro- silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a). La Provincia pur aggregare tali fondi ad uno degli Istituti faunistici di protezione previsti dal Piano faunistico-venatorio.

10. Il divieto per i fondi di cui al precedente comma h reso noto mediante l'apposizione, o da parte dell'organo gestore dell'Istituto o da parte del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta +Divieto di caccia ai sensi

dell'art. 25 della L.R. n....; conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

Art. 26

Tabelle di segnalazione.

1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di cm. 20 per cm. 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco, e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati, su pali tinteggiati di bianco.

2. Le tabelle sono poste ad un'altezza da 2 a 4 metri, e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra, e in ogni caso in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue.

3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.

4. Le tabelle perimetrali di segnalazione dei divieti di caccia devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

TITOLO V

Esercizio del prelievo venatorio

Art. 27

Specie oggetto di tutela.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) Mammiferi: Lupo, Sciacallo dorato, Orso, Martora, Puzzola, Lontra, Gatto selvatico, Lince, Foca monaca, Cervo sardo, Camoscio d'Abruzzo, tutte le specie di Cetacei;

b) Uccelli: Marangone minore, Marangone dal ciuffo, tutte le specie di Pellicani, Tarabuso, tutte le specie di Cicogne, Spatola, Mignattaio, Fenicottero, Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca, Fistione turco, Gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, Pollo sultano, Otarda, Gallina prataiola, Piviere tortolino, Gru, Avocetta, Cavaliere d'Italia, Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna zampenere, Sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, Ghiandaia marina, tutte le specie di Picchi, Gracchio corallino;

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni

internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle Talpe, ai Ratti, ai Topi propriamente detti, alle Arvicole.

Art. 28

Esercizio della caccia.

1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall'art. 12, 10 comma della legge n. 157 del 1992, appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura ovvero a chi l'ha scovata finchè non ne abbandoni l'inseguimento.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 31. H considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.

3. Ogni altro modo di abbattimento h vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso pur essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del presente articolo ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica che avrà comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporterà come scelta quella prevista al 30 comma lett. c) del presente articolo. Il cacciatore fuori dai termini di cui sopra pur richiedere alla Provincia di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. La Provincia, valutata la richiesta, autorizza la modifica. Nel caso che tale autorizzazione venga concessa successivamente alla stampa ovvero alla consegna del tesserino venatorio il cacciatore h tenuto a provvedere presso il Comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni alla forma di caccia e a

- comunicare all'A.T.C. interessanti la sua nuova posizione venatoria (3).
5. L'attività venatoria pur essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di et`, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.
 6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore pur praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno tre anni.
 7. Per esercitare l'attività venatoria h altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.
 8. Il tesserino di cui al comma precedente h predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore h residente previa riconsegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.
 9. Il tesserino h personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui al comma 3 del presente articolo e dell'A.T.C. a cui il cacciatore h iscritto. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.
 10. I Comuni compilano l'elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e inviano alla Giunta regionale i tesserini da questa richiesti per la redazione delle statistiche e dei controlli.
 11. A partire dalla stagione venatoria 1995-96 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria h consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non h consentito.
 12. Nelle aziende agrituristico venatorie non h necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria (4).

(3) Periodo aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 agosto 1997, n. 58.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 12 febbraio 1999, n. 7.

Art. 29

Licenza di porto di fucile per uso caccia.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di 6 anni ed h rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Provincia.
2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la

Provincia e rimane in carica

per 4 anni e comunque fino al rinnovo del Consiglio provinciale che l'ha nominata.

3. La commissione h composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie di esame di cui al successivo settimo comma di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi e uno laureato in scienze agrarie o forestali.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia di livello non inferiore al quinto.

5. La Provincia nomina, per ciascuno degli esperti della commissione, un membro supplente con uguali requisiti, che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza di quest'ultimo.

6. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della Provincia.

7. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione dell'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:

a) legislazione venatoria

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole

e) norme di pronto soccorso.

8. L'abilitazione h concessa se il giudizio h favorevole in tutte e cinque le materie di cui al comma precedente.

9. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

10. L'abilitazione all'esercizio venatorio h necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

12. Il Consiglio regionale stabilisce con specifico regolamento le modalità per lo svolgimento dell'esame.

Art. 30

Calendario venatorio.

1. La Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., propone al Consiglio regionale l'approvazione del Calendario venatorio.

2. L'esercizio della caccia h consentito fino a tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza pur scegliere fra Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica.

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.

4. Sono oggetto di caccia le specie di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (5).

5. Il Consiglio regionale approva e pubblica, entro il 15 Giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale recante disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria.

6. Il Consiglio regionale in sede di approvazione del calendario venatorio, sentiti l'I.N.F.S. e i soggetti di cui al precedente art. 2, 30 comma, pur anticipare, nel rispetto dei tempi fissati dalla legge n. 157 del 1992, la caccia ad un numero limitato di specie, su specifica richiesta delle Province corredata di adeguati piani di assestamento e/o di prelievo.

7. Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio pur recare disposizioni riduttive per l'esercizio della caccia.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, e solo per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il calendario venatorio, pur prevedere, nel periodo compreso fra il 10 ottobre e il 30 novembre, l'utilizzazione, anche continua, delle giornate di caccia complessivamente a disposizione del titolare di licenza di caccia.

9. Le Province determinano le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani nel periodo intercorrente tra il 15 agosto e il giovedì precedente la terza domenica di settembre, con esclusione dei giorni di caccia in eventuale periodo di caccia aperta, pubblicando i relativi elenchi.

10. L'allenamento e l'addestramento dei cani si svolge nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Il calendario venatorio fissa gli orari giornalieri (6) (7).

11. Il Consiglio Regionale stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo agli altri ungulati.

12. Il Consiglio Regionale per l'attuazione di piani di assestamento delle popolazioni di ungulati, pur autorizzare, su parere dell'I.N.F.S., le Province ad attuare piani di prelievo in tempi diversi da quelli fissati dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992.

(5) Vedi, anche, la L.R. 12 ottobre 2001, n. 48 che ha autorizzato, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, il prelievo in deroga per

la specie storno, passero e passera
mattugia.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 12 febbraio 1999, n.
7.

(7) Vedi, anche, l'art. 5, L.R. 26 giugno 2001, n. 27.

Art. 31

Mezzi di caccia consentiti.

1. La caccia h consentita con l'uso del fucile con canna ad anima
liscia fino a due colpi, a
ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piy
di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a
ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri
5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a millimetri 40.

2. H consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato) di cui una o due ad anima
liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima
rigata di calibro non inferiore a millimetri
5,6.

3. H consentito inoltre usare l'arco ed il falco.

4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal
cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia.

5. Sono vietati le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non
esplicitamente ammessi dal presente
articolo.

6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di
caccia h autorizzato, durante l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da
punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.

Art. 32

Divieti.

1. H vietato:

a) cacciare a rastrello in piy di tre persone ovvero utilizzare,
a scopo venatorio, scafandri o tute

impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non
ancorati saldamente e stabilmente o
da aeromobili;

c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine
operatrici agricole in funzione;

d) praticare qualsiasi forma di uccellazione, prendere e detenere
uova, nidi e piccoli nati di
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che
nei casi previsti all'art. 36 della
presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei

centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purchè, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente Provincia;

e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;

f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

h) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre o manifestazioni a carattere gastronomico;

i) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

l) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili;

m) fare impiego di civette vive;

n) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

o) fare impiego di balestre;

p) vendere a privati o detenere parte di questi reti atte all'esercizio dell'uccellazione. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall'INFS e autorizzati ai sensi dell'art. 34 e 36 della presente legge;

q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi ammessi in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui al 10 comma dell'art. 51 e dei proprietari e conduttori degli allevamenti;

r) l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, salvo quanto previsto dall'art. 24;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

t) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previste dalla presente legge e delle disposizioni nazionali vigenti;

u) l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati, fatta eccezione di particolari programmi approvati dalle Province e per la caccia al cinghiale;

v) cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma, il beccaccino;

z) fare la posta alla beccaccia;

aa) cacciare per una distanza di metri 1000 dai valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuati dalla Regione;

bb) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad

uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la città h consentita solo in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge;

cc) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;

dd) cacciare nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle esenti da tasse portanti la scritta +Zona militare o monumento nazionale - divieto di caccia; conformi ai requisiti prescritti dall'art. 26 della presente legge;

ee) detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla presente legge;

ff) l'immissione di fauna selvatica sul territorio regionale, salvo autorizzazione della Provincia;

gg) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

hh) l'esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all'art. 25 della presente legge;

ii) esercitare l'attività venatoria negli specchi d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione del Comune, vi apponga tabelle perimetrali esenti da tasse recanti la scritta +Valle da pesca - Divieto di caccia; conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge;

ll) l'uso di armi ad aria compressa o gas compressi;

mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calendario venatorio l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia h consentito esclusivamente nelle aree di cui all'art. 24 della presente legge. H altresì consentito nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, previa autorizzazione del responsabile della gestione, in altri istituti faunistici o faunistico-venatori, previa autorizzazione della Provincia sentito l'I.N.F.S.

Art. 33

Divieti speciali di caccia.

1. L'esercizio della caccia h vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o

stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

2. È vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonchè in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.

3. Nell'attraversamento delle zone di divieto indicate nel comma 1 è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.

4. È vietato il trasporto, all'interno di centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico-venatorie ai soggetti non autorizzati.

5. Le Province, sentiti i Comuni interessati o su richiesta degli stessi, possono vietare nei periodi non superiori ad un anno, l'esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell'ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. I provvedimenti relativi sono pubblicati a cura delle Province. Le Province provvedono altresì alla apposizione delle tabelle perimetrali disposte ai sensi dell'art. 26.

6. È fatto divieto cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve, e comunque a distanza inferiore a m. 300 da aree innevate.

7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d'acqua, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume.

8. I Comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio di caccia per la pubblica incolumità.

9. I divieti di cui al precedente comma sono comunicati alla Provincia competente e sono

segnalati con cartelli recanti la scritta +Divieto di caccia fino al ...; conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

Art. 34

Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti.

1. La detenzione di uccelli di cattura a fine di richiamo h consentita solo per le seguenti specie:
allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 28 comma 3 lett. b) della presente legge, pur detenere un numero massimo di 10 soggetti di cattura per ciascuna delle suddette specie, fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di 10 unità.

3. Le Province provvedono entro il 15 settembre 1994 ad apporre appositi anelli numerati inamovibili, forniti dalla Regione, a tutti i soggetti appartenenti alle specie di cui al comma 1 del presente articolo gi` di proprietà dei cacciatori. La provenienza di tali soggetti dovrà essere dimostrata da apposita documentazione o dietro presentazione di atto notorio.

4. Le Province rilasciano, ad ogni proprietario di richiami vivi di cattura, un documento riportante il numero di anello assegnato a ciascun soggetto. Il documento di cui sopra deve essere aggiornato in relazione ai soggetti detenuti.

5. L'autorizzazione, la costruzione e l'utilizzazione a fini venatori degli appostamenti h disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Consiglio regionale disciplina con regolamento da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo.

Tale cattura h svolta in impianti della cui autorizzazione siano titolari esclusivamente le Province, autorizzati dalla Giunta regionale su parere dell'I.N.F.S., sulla base di programmi di prelievo ed effettuata da personale qualificato e valutato idoneo dall'I.N.F.S.

7. Il regolamento deve, tra l'altro, prevedere:

- a) i mezzi, gli impianti, i tempi e i modi di cattura;
- b) i modi di cessione;
- c) i controlli e gli organi ad essi preposti.

Art. 35

Giornata venatoria.

1. L'esercizio venatorio h consentito da un'ora prima della levata del sole fino al tramonto; la caccia di selezione agli Ungulati h consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La Regione nell'emanazione del calendario venatorio determina l'orario effettivo d'inizio e termine della giornata venatoria.
2. Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un'ora prima ed un ora dopo l'orario effettivo di caccia.

Art. 36

Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico.

1. Il Presidente della Giunta regionale pur autorizzare, con proprio decreto, su parere dell'I.N.F.S., gli istituti scientifici delle Università o del Consiglio nazionale delle ricerche e i Musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su parere dell'I.N.F.S., rilascia l'autorizzazione per la cattura temporanea al fine dell'inanellamento degli uccelli a scopo di studio, ai soggetti che abbiano superato l'esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto.
3. I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e i mezzi consentiti.
4. Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contrassegnata deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l'ora di rinvenimento all'I.N.F.S. o all'Ufficio Caccia della Provincia di residenza che provvede ad informare il predetto istituto.

Art. 37

Controllo della fauna selvatica (8).

1. Il Presidente della Giunta regionale pur vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per

motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle Province stesse. Per la realizzazione dei piani le Province potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni, nonchè delle guardie di cui al successivo art. 51 purchè i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Provincia pur affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'I.N.F.S. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonchè sulle tecniche e le modalit` con cui effettuare il controllo.

5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 da attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l'ausilio dei cacciatori iscritti.

6. La Provincia, anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole dell'I.N.F.S. pur autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

(8) Vedi, anche, l'art. 6, comma 3, L.R. 23 gennaio 1998, n. 7.

Art. 38

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà.

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà h tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio h avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla

ai medesimi. Entro le 24 ore successive al ritrovamento. Spetta alla Provincia competente per territorio provvedere al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinario e a provvedere alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La Regione o le Province possono stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.

2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione h tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia od al Comune entro le 24 ore successive al ritrovamento che provvederanno a disporre in merito.

3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli Enti pubblici richiedono l'intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 39

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento.

1. La Provincia autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività h disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati dall'I.N.F.S.

2. Qualora l'interessato all'esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un'impresa agricola, questi h tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.

3. La Regione e le Province possono istituire allevamenti pubblici finalizzati alla sperimentazione di tecniche di allevamento ed alla selezione dei riproduttori.

Art. 40

Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi.

1. L'istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l'utilizzazione come richiami vivi h autorizzata dalla Provincia nel rispetto del regolamento regionale.

Art. 41

Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative,

anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, h consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.

2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare h tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.

3. La costituzione degli allevamenti ai fini alimentari h autorizzata da parte del Comune competente per territorio, che ne d` comunicazione alla Provincia. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo h tenuto a darne semplice comunicazione al Comune e alla Provincia.

4. Il titolare dell'allevamento h tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dal Comune il movimento dei capi.

5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.

6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dal Comune che ne dar` comunicazione alla Provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia h vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta +Allevamento di fauna selvatica ai fini alimentare; conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

9. I Comuni possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza del Comune stesso o di quello delle Province.

Art. 42

Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola.

1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo h vietata nei terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni (9).

3. La Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, provvede a disciplinare, con apposita deliberazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica, o in presenza di colture specializzate od intensive individuandone anche le caratteristiche.

4. I divieti di cui ai commi precedenti si intendono operativi in presenza di tabelle esenti da tasse recanti la scritta +Divieto di caccia - colture in atto fino al...; conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

(9) Vedi, anche, l'art. 5, L.R. 26 giugno 2001, n. 27.

Art. 43

Commercio di fauna selvatica.

1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio, e i soggetti provenienti dagli allevamenti di cui agli art. 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizzata per fini alimentari, appartenente alle specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio; Lepre; Coniglio selvatico; Cervo; Daino; Capriolo; Cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, pur essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.

3. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti art. 41 o dall'estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.

4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.

Art. 44

Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero.

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva

appartenente alle specie gi` presenti sul territorio regionale, pur effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al 10 comma sono rilasciate dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell'I.N.F.S. nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale pur essere dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima provenienza.

Art. 45

Cani e gatti vaganti.

1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all'art. 51 della presente legge.

2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 46

Miglioramenti ambientali.

1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui al precedente art. 7, potranno essere assegnati contributi in conto capitale. Tali progetti potranno prevedere la creazione di strutture per l'allevamento della fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la realizzazione e la manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica, coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; l'utilizzazione programmata secondo piani di assestamento delle aree boschive, l'adozione di forme lotta integrata o di

lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, per la manutenzione e la pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, in riferimento anche ai contenuti della direttiva CEE 79/409 e della risoluzione dell'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa n. 882 del 10 luglio 1987.

2. La Provincia prevede tali interventi indicandone tempi e modalità, nel programma annuale di gestione degli istituti e strutture indicate nel piano faunistico venatorio provinciale. Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi nel territorio ricompreso nell'A.T.C., i tempi e le modalità vengono concordati con i comitati di gestione degli A.T.C.

3. Alle Province compete altresì l'istruttoria e l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 47

Fondo di tutela delle produzioni agricole.

1. È istituito un fondo regionale per far fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. L'entità del fondo è stabilita nel successivo art. 50.

2. Il fondo è ripartito fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale e secondo quanto previsto dal 70 comma del presente articolo.

3. Ogni Provincia provvede a ripartire le somme assegnate nella misura dell'80% per la

costituzione di un fondo destinato al parziale risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli A.T.C.

Il restante 20% è a disposizione della Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta ai sensi dell'art. 26, 10 comma della legge n. 157 del 1992.

4. Il fondo, stabilito nella misura dell'80%, di cui al 30 comma è destinato agli A.T.C. è ripartito dalla Provincia sulla base della superficie agro-silvo-pastorale del relativo comprensorio omogeneo; tale fondo non è utilizzabile oltre il 70% per i danni causati da cinghiali alle produzioni agricole. Al raggiungimento del risarcimento completo provvede autonomamente il comitato di gestione con i propri fondi.

5. Alla gestione del restante fondo del 20% a disposizione della Provincia, destinato ai danni non

altrimenti risarcibili, provvede la Provincia stessa sentito un comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma dell'art. 26, 20 comma della legge n. 157 del 1992.

6. Il proprietario o conduttore del fondo h tenuto a denunciare tempestivamente i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, alla Provincia competente per territorio che procede, dandone comunicazione agli interessati entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni nei 180 giorni successivi alla liquidazione.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province inviano alla Giunta regionale una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la Giunta potrà tenere conto nelle ripartizioni successive.

8. Sono ammessi a risarcimento i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria.

9. Non sono ammessi a risarcimento i danni causati da specie animali in aree costituiti in divieto di caccia, nelle superfici boscate, eccettuate quelle rimboschite fino a tre anni, nei fondi chiusi, o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, nonchè quelli su superfici interessate da istituti o aziende che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria. Non sono altresì ammessi a risarcimento i danni verificatisi nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi del precedente articolo 25 che non siano finalizzati alla tutela faunistica.

10. La Giunta regionale e le Province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono altresì comprendere coperture finanziarie per danni provocati dalla fauna selvatica alla proprietà privata nonchè alle persone.

Art. 48

Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'art. 15, 10 comma della legge 157 del 1992 la Giunta regionale ripartisce fra le Province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui al successivo art. 50, 10 comma lett. e). La gestione

del fondo h affidata alle Province che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli ATC.

Hanno diritto all'erogazione del contributo di cui sopra, per ciascun anno finanziario, i proprietari o conduttori dei fondi che applicano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ai sensi delle norme comunitarie vigenti, ovvero che presentano specifici progetti. L'importo del contributo sarà definito tenuto conto dell'estensione dei fondi, delle condizioni agronomiche e delle misure dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Art. 49

Tasse per l'esercizio venatorio.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le tasse sulle concessioni regionali sono stabilite nella seguente misura:

Tassa di

rilascioTassa

annuale a) Autorizzazione di appostamento fisso di

caccia108.000Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere

autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopra indicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le

caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia. b)

Autorizzazione per la costituzione di:1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione

di esso 4.0004.0002) centro privato di riproduzione di selvaggina allo stato

naturale539.000539.0003) azienda agriturismo-venatoria per ogni ettaro o frazione

di esso8.0008.000Nota: Per le aziende faunistico venatorie e per le aziende

agrituristico-venatorie per ogni 100 lire di tassa h dovuta una soprattassa di L. 100, che dovrà essere versata

contestualmente alla tassa. Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio

dell'anno cui si riferiscono.Le tasse di autorizzazione previste per le aziende

faunisticovenatorie e per le aziende agrituristicovenatorie

sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.

991, e successive modificazioni ed integrazioni.c) Abilitazione all'esercizio venatorio1) con fucile ad un colpo, con falchi e

con arco 73.00073.0002) con fucile a due colpi102.000102.0003)

con fucile a più di due colpi129.000129.000Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione

regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento

della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non h dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Art. 50

Mezzi finanziari.

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26 e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta regionale ripartisce annualmente le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio come segue:

a) nella misura del 10% a favore delle Province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 47;

b) nella misura del 3% a favore dei Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

c) nella misura del 6% a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

d) nella misura del 46% a favore delle Province per la gestione faunistica del territorio, per attività di vigilanza, per interventi di miglioramento di habitat, per l'acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, per la copertura di spese per consulenza ed assistenza tecnica;

e) nella misura del 20% per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 48.

Nella predisposizione dei programmi annuali le Province destinano almeno il 10% per gli interventi di cui al precedente art. 46.

2. Il restante 15% h a disposizione della Giunta Regionale e destinato ad iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna, ad attività di educazione e propaganda nonché ad eventuali contributi ad Enti e ad Associazioni operanti nel settore e per l'espletamento dei compiti propri della Giunta stessa.

3. La ripartizione di cui alla lettera b) h effettuata in relazione al numero dei cacciatori residenti.

4. La ripartizione di cui alla lettera c) h effettuata per il 70% in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale e per il 30% in relazione al numero dei cacciatori iscritti negli A.T.C. della Provincia.

5. La ripartizione di cui alla lett. d) quantifica di norma sulla base della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, h ripartita sulla base dei progetti di intervento previsti nei programmi di gestione annuale di cui all'art. 10 della presente legge. Tali

progetti suddivisi per comprensori omogenei dovranno riguardare la gestione degli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e degli A.T.C.

6. Sugli interventi di cui al presente articolo la Giunta relaziona annualmente al Consiglio regionale.

TITOLO VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 51

Vigilanza venatoria.

1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nonchi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono:

a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;

b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;

c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;

d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;

e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni e delle Comunità Montane;

f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale nonché

appartenenti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) le guardie ecologiche e zoofile previste leggi regionali.

2. I soggetti di cui al 10 comma non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni e nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell'azienda.

3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l'esercizio venatorio è vietato soltanto durante l'espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 37, durante lo svolgimento del loro servizio, alle stesse è vietato l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 31.

4. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientali.

Art. 52

Guardie venatorie volontarie.

1. La qualifica di guardia volontaria h concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.
2. L'abilitazione h rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza, previo superamento di un esame di idoneità.
3. L'esame di idoneità` concerne le materie di cui all'art. 29, 70 comma della presente legge, nonchè le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.
4. L'esame h svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla provincia e composta da sei esperti nelle materie di cui al precedente comma, dei quali uno designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente, due designati dalla Provincia, uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. Per la designazione le associazioni forniscono alla Provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.
5. Per la preparazione all'esame di idoneità, le Province possono istituire appositi corsi. Possono istituire altresì corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al precedente 30 comma.
6. I corsi di cui al comma precedente possono essere organizzati altresì dalle associazioni di cui all'art. 51, 10 comma lett. f), previo nulla osta della Provincia. La Provincia rilascia il nulla osta, valutata la validità formativa del corso in relazione al programma del medesimo, alla durata e ai docenti.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge detti soggetti devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento approvato dalla Provincia.
8. Gli agenti volontari abilitati ai sensi del presente articolo svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito della Provincia che ne ha disposto l'abilitazione.

Art. 53
Convenzioni.

1. Al fine di assicurare sul territorio un adeguato livello di vigilanza le Province possono stipulare

con le associazioni di cui all'art. 51, 10 comma, lett. f) apposite convenzioni che devono prevedere:

- a) l'indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;
- b) l'impegno per l'associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta;
- c) le modalità di verifica da parte della Provincia della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;
- d) le modalità di rimborso da parte della Provincia delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività;
- e) la durata della convenzione, con la possibilità delle Province di recedere dall'accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.

2. Le Province, nella stipula delle convenzioni di cui al 10 comma dovranno garantire a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.

Art. 54

Poteri di vigilanza venatoria.

1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'art. 51, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 28, del contrassegno della polizia di assicurazione nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando h sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la

liberazione h effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui h contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

Art. 55

Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni.

1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. I soggetti di cui al comma precedente provvedono, se possibile, alla immediata contestazione delle infrazioni amministrative con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 56

Competenza delle Province.

1. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 58 h la Provincia nel cui ambito territoriale h stata commessa l'infrazione amministrativa.

2. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla Provincia la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla Provincia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La Provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la

somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La Provincia h altresì competente all'adozione degli atti relativi alla procedura di sequestro amministrativo.

4. La Provincia provvede alla immediata comunicazione dell'accertamento delle infrazioni di cui alle lett. a), nonché, ove risultino nuovamente commesse, delle infrazioni di cui alle lett. b), d), f), g) del primo comma del successivo art. 58 al questore del luogo di residenza del trasgressore, ai fini della sospensione e ritiro della licenza di porto di arma ai sensi del successivo art 59.

Art. 57

Sanzioni penali.

1. Le infrazioni alla presente legge previste dall'art. 30 della L. n. 157 del 1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all'accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. I soggetti di cui al 10 comma dell'art. 51, qualora accertino una delle violazioni amministrative di cui al successivo art. 58, connessa ad un illecito penale trasmettono il verbale di accertamento e contestazione all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale h trasmessa alla Provincia ai fini delle segnalazioni di cui al successivo art 61.

4. Fuori dei casi di connessione di cui al comma precedente, i verbali relativi alle infrazioni amministrative, sono trasmessi alle Province, ancorchè, siano state accertate contestualmente ad illeciti penali.

Art. 58

Violazioni amministrative. Sanzioni pecuniarie.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 57, 10 comma, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 28;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione h nuovamente commessa, la sanzione h da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione h nuovamente commessa, la sanzione h da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione h nuovamente commessa, la sanzione h da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione h da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto h commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione h nuovamente commessa, la sanzione h da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione h nuovamente commessa, la sanzione h da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non h consentita la caccia ai sensi dell'art. 18 della L. n. 157 del 1992 in numero non superiore a 5; se la violazione h nuovamente commessa la sanzione h da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione h nuovamente commessa, la sanzione h da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione alla violazione consegua

la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione h applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 26 e la sanzione amministrativa di lire 30.000 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per ogni capo abbattuto delle specie: cervo, daino e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nel regolamento di cui al comma 11 dell'art. 30. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione h raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa h da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione h raddoppiata;

q) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 59

Sanzioni principali non pecuniarie.

1. Per le violazioni di cui all'art. 58, lett. a), oltre la sanzione pecuniaria, h altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione h nuovamente commessa la sospensione h disposta per tre anni.

2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno h altresì disposta, qualora siano nuovamente commesse, le violazioni di cui all'art. 58, 10 comma, lett. b), d), f) e g).

3. Le sanzioni di cui al 10 e 20 comma sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine la Provincia comunica al questore l'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell'ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.

Art. 60
Confisca.

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa della fauna selvatica appartenente a specie protette o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o commerciabili, nonché dei mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento.
2. La confisca di cui al precedente comma è disposta con l'ordinanza- ingiunzione di pagamento ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.
3. Qualora sia emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento la Provincia dispone, con il medesimo provvedimento, la confisca della fauna selvatica morta sequestrata ai sensi dell'art. 55. Pur inoltre dispone la confisca dei mezzi di caccia che servirono o furono destinati a commettere le violazioni.

Art. 61
Annotazione delle infrazioni.

1. Ai fini dell'aumento dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui all'art. 58, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse qualora siano compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.
2. Le infrazioni amministrative si intendono compiute, per le finalità di cui al precedente comma, quando sono accertate con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato nonché quando si sia proceduto per le medesime al pagamento in misura ridotta.
3. Nei casi di cui al precedente comma le infrazioni sono annotate nell'allegato alla licenza di caccia distribuito dal Comune di residenza a ciascun cacciatore in possesso della licenza medesima.
4. Alla annotazione provvede il Comune di residenza del trasgressore a seguito di segnalazione da parte della Provincia.
5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza legittimo motivo, al Comune nel termine comunicato, per l'annotazione, il Comune trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per la violazione dell'art. 650 c.p.

Art. 62
Obbligo di ripristino.

1. In caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, ad effettuare immissioni di fauna selvatica al fine di ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di fauna selvatica e le modalità di immissione, vengono determinate dalla Provincia.
2. Gli agenti accertatori delle violazioni di legge di cui al comma precedente trasmettono copia dei verbali relativi alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie

Art. 63 Disposizioni transitorie.

1. Le concessioni relative alle aziende faunistico-venatorie disciplinate dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono confermate fino alla loro naturale scadenza. Le aziende faunistico-venatorie a preminente vocazione venatoria, di cui alla delibera del 20 marzo 1985, n. 213, del Consiglio regionale, sono equiparate alle aziende agrituristico-venatorie di cui al precedente art. 21.
2. Su richiesta del concessionario la Provincia pur autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie, nel rispetto delle disposizioni del Piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 9.
3. le distanze di cui al 60 comma dell'art. 20 e al 30 comma dell'articolo 21 non si applicano nel caso che le aziende faunistico-venatorie, gi` costituite all'entrata in vigore della presente legge, si dividano in più autorizzazioni, fermo restando la stessa tipologia.
Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistico-venatoria con variazione del tipo di azienda in agrituristico-venatoria l'onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri h a carico dell'azienda agrituristico-venatoria. Le Province, valutate le specifiche esigenze, possono derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di metri 100 a carico di ciascuna struttura dove l'attività venatoria h vietata.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la

cattura degli uccelli per la cessione a fine di richiamo di cui al comma 6 dell'art. 34 ogni forma di cattura a tale scopo h vietata.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina gli appostamenti fissi di cui all'art. 34, 50 comma, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 43 della L.R. 15 marzo 1980, n. 17.

6. Le tabelle di segnalazione legittimamente apposte a delimitare gli Istituti faunistici e faunistico-venatori alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alla presente legge entro 5 anni dalla approvazione del piano faunistico venatorio regionale.

7. Per le attività la cui disciplina h demandata alla approvazione di appositi regolamenti fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge coloro che detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia territorialmente competente.

9. I termini di scadenza degli Istituti faunistici e faunisticovenatori, indicati nella proposta del piano provinciale, sono prorogati fino alla scadenza del piano regionale, salvo contraria manifestazione di volontà, espressa nel termine di 60 giorni, dagli interessati nel rispetto delle regole che disciplinano i singoli Istituti.

Le nuove autorizzazioni sono riconducibili alla data di scadenza del medesimo piano regionale.

Art. 64

Norma finale.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.